

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali, Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

CORRESPONSIONE AL PERSONALE REGIONALE DI IMPORTI MENSILI
LORDI COMPENSIVI DELLE AGGIUNZIONI SENZA TITOLO IN ATTESA
DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE-

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

come a tutti noto in data 14 settembre 1978 è stato siglato l'accordo nazionale fra Governo, Regioni e Sindacati per un nuovo trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle Regioni.

In data 10 e 24 febbraio sono stati sottoscritti gli accordi integrativi.

Lo scopo principale del predetto accordo è la volontà unanime di uniformare il rapporto tra le Regioni ed il personale dipendente superando le sperequazioni esistenti tra le varie Regioni.


La legge organica che recepisce tutta la nuova normativa ha bisogno di particolare studio, e quindi non può essere oggetto di immediata discussione e relativa approvazione da parte di questa Assemblea.

Pertanto, in attesa di detta legge organica, è opportuno che il personale ottenga con sollecitudine quei benefici economici derivati dal suddetto accordo nazionale senza ulteriore attesa.

La legge in oggetto prevede appunto la corresponsione di quanto previsto dall'accordo, a partire dal 1° ottobre 1978 così come lo stesso accordo stabilisce.

Inoltre va precisato che gli importi fissati dalla presente legge sono sostitutivi dell'accordo previsto dalla legge regionale n. 14 del 6.5.77.

La presente legge è stata approvata alla unanimità da questa Commissione, sentiti i rappresentanti sindacali.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto', written in a cursive style.

ART. 1

Al personale regionale è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale n. 14 del 6 maggio 1977, un importo mensile al lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo di cui all'Accordo Nazionale dei dipendenti regionali del 14.9.78 e successivi Accordi Integrativi del 10.2.79 e 24.2.79, pari a:

- L. 55.000 per il personale del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;
- L. 47.000 per il personale del sesto e settimo livello.

Gli importi di cui al comma precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978, ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

ART. 2

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 322.000.000 per l'anno 1978 ed in lire 1.048.000.000 per l'anno 1979, si provvederà come segue: in attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, ai sensi della legge regionale 19.1.79, n. 5, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre impegni e pagamenti, in attuazione della presente legge, nei limiti di L. 322.000.000 per gli oneri relativi al 1978 e di L. 349.384.000 per quelli relativi ai 4/12 del 1979, utilizzando rispettivamente le disponibilità esistenti ai capp. 50 e 37 del Bilancio 1979, esercitato provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale. Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci.